

COPIA

PER STUDIO

Dep. il 5/6/10  
M

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**MEMORIA EX ART. 183 VI c. N.° 1 C.P.C.**

Nella procedura civile n.° 542/2010 R.G. – G.I. Dott. Boccuni promossa da:  
Il sig. DALLAVALLE SANDRO, nato a Castelmassa (RO), il 30/11/1943,  
residente a Montebelluna (TV) in Via del Solstizio n.° 2, C.F.  
DLLSDR43T30C207O, rappresentato e difeso per mandato a margine del  
presente atto dall'Avv. Marco Santarcangelo del Foro di Bassano del Grappa,  
C.F. SNTMRC67C25A703X e con domicilio eletto in Montebelluna (TV),  
Piazza Oberkochen 25/3 presso lo studio dell'Avv. Stefano Azzari del Foro di  
Treviso ATTORE

CONTRO

La Ditta ANDREON ARREDAMENTI S.R.L. (P.I. 02286420266) in persona  
del legale rappresentante sig. Andreon Francesco, con sede legale in Sarano di  
Santa Lucia di Piave (TV) e domicilio eletto in Treviso, Largo Porta Altinia  
n.° 6 presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Bonotto ed Emanuela Bottega  
come indicato nell'atto di precetto oggetto di opposizione CONVENUTA  
In punto: Opposizione a precetto (art. 163 e 615 I comma C.P.C.)

-----  
Nel richiamare integralmente tutte le deduzioni ed eccezioni formulate con  
l'atto introduttivo del presente procedimento con la presente memoria si  
deduce quanto segue.

Innanzitutto va dato atto che, in effetti, nelle more il Tribunale di Conegliano  
Veneto (G.I. Dott. Deli) ha concesso la provvisoria esecuzione del Decreto  
Ingiuntivo opposto. Questo però non toglie forza alla presente opposizione,  
anzi a parere di chi scrive ne giustifica pienamente la proposizione.

Si tratta infatti di opposizione a precetto notificato al sig. Sandro Dallavalle personalmente in relazione ad un titolo esecutivo illegittimo per i motivi diffusamente esposti nell'opposizione medesima. In ogni caso è stato ampiamente sviluppato, tra le argomentazioni, l'impossibilità di procedere esecutivamente nei confronti del sig. Sandro Dallavalle personalmente in ragione della mancata preventiva escussione della società.

A tal proposito nessun pregio può avere l'eccezione *ex adverso* sviluppata in ordine alla presunta assenza di alcuna domanda legata alla preventiva escussione.

Come la stessa controparte rileva il Giudice deve interpretare le domande su cui indirizzare la propria decisione in base al contenuto dell'intero atto e non solo e non già sulle sole conclusioni. Erroneamente peraltro il patrocinio dell'opposta afferma che nella specie non vi sarebbe alcuna esplicitazione ed articolazione di domanda, ma solo il "*richiamo di un principio noto a chiunque nelle sue linee generali*". Tale assunto è palesemente errato e chiaramente frutto di un'interpretazione partigiana in quanto, nella narrativa dell'atto di opposizione, lo scrivente patrocinio dedicava un intero paragrafo "*In merito al beneficium excussionis*" sottolineando immediatamente che il precetto era illegittimo con le testuali parole: "*ci pare talmente evidente il vizio d'illegittimità che inficia l'atto di precetto ed il titolo esecutivo su cui si fonda che servono davvero poche righe per evidenziarlo*". Segue la trattazione dell'argomento finalizzata a stigmatizzare il comportamento della controparte la quale ha notificato un atto di precetto in violazione ai principi di diritto il tutto con la conseguenza di "*rendere illegittima l'incipienda esecuzione contro il sig. Dallavalle*". Ci sembra onestamente difficile poter ritenere che

la trattazione dell'argomento fosse esclusivamente finalizzata alla descrizione dell'istituto piuttosto che motivo di censura per l'azione *ex adverso* intrapresa e quindi accertamento giudiziale mirante ad accertarla!

Le conclusioni peraltro richiamano espressamente tutti i profili d'illegittimità esposti in narrativa, ivi compreso naturalmente questo, e pertanto vi è un'espressa domanda in tal senso il che conferma la totale infondatezza dell'avversa eccezione sul punto. L'atto introduttivo infatti così conclude nel merito: *“In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi **tutti di cui in narrativa**, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della Andreon Arredamenti SRL a procedere ad esecuzione forzata...”*.

Si vede quindi che nelle conclusioni sono espressamente richiamate tutte le deduzioni di cui in narrativa, come del resto avviene normalmente al fine di evitare appesantimenti delle conclusioni che rischiano altrimenti di diventare “chilometriche”!

Ad ogni modo, per buona pace di tutti, visto e considerato che la domanda è già proposta e formulata, con il presente atto mirante proprio alla precisazione e/o modifica delle domande queste si precisano come segue:

**Nel merito:**

In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della ditta Andreon Arredamenti SRL a procedere ad esecuzione forzata. In particolare, accertato e dichiarato che la Andreon SRL non ha preventivamente proceduto nei confronti della società Essedi Studio ed Associati sas, ma ha agito direttamente nei confronti del socio accomandatario


in violazione dei principi di cui agli artt. 2304 e 2315 c.c., dichiarare che la stessa Andreon ha illegittimamente notificato il precetto di cui è opposizione. Lo stesso accertarsi e dichiararsi in ordine all'art. 1297 I comma C.C. ed al calcolo degli interessi. Con condanna di quest'ultima al pagamento di tutte le spese legali e processuali e condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Ogni istanza istruttoria riservata.

Con Osservanza

Bassano del Grappa – Treviso li 5/06/2010

Avv. Marco Santarcangelo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Santarcangelo', written over the typed name.